

REGOLAMENTO (CEE) N. 1200/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1805/78 relativo al ritiro, da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli, dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1805/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2097/92⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni alle quali le organizzazioni di produttori possono decidere di non mettere in vendita alcuni prodotti conformi alle norme di qualità, ma non conformi alle regole di commercializzazione da esse adottate, per limitare il volume dell'offerta; che lo stesso regolamento precisa, in particolare, i requisiti minimi cui devono rispondere i prodotti ritirati;

considerando che le pesche e le nettarine vengono trasportate ai centri di cernita e di imballaggio e vengono immagazzinate dopo la classificazione e la calibratura in cassoni di peso netto non superiore a 250 chilogrammi prima di essere condizionate per la vendita; che è opportuno permettere che i prodotti ritirati siano collocati in questo tipo di cassoni per tener conto della prassi normale di movimentazione di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1805/78, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

- — per i pomodori, le uve da tavola, le albicocche, le pesche e le nettarine, ai requisiti di qualità, di calibratura e di condizionamento previsti dalle norme di qualità per le categorie in applicazione; tuttavia, le pesche e le nettarine possono essere presentate non a strati nell'imballaggio oppure in cassoni di contenuto non superiore a 250 chilogrammi netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 14.